



DIRITTO FALLIMENTARE E RISTRUTTURAZIONI

Approvato dal Consiglio dei Ministri e dalla Ragioneria Generale dello Stato il testo del nuovo decreto correttivo del Codice della Crisi. Verso una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza.

In data 12.7.2024 è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato il testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (il "**Codice della Crisi**"), già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2024 (il "**Decreto Correttivo**"). Il testo di Decreto Correttivo è attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari e si prevede che entrerà in vigore, una volta ottenuta l'approvazione finale del Consiglio dei Ministri, nel corso del mese di settembre 2024.

Le principali novità introdotte dal Decreto Correttivo si concentrano su aspetti di semplificazione dell'implementazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il Decreto Correttivo interviene anzitutto sulla **composizione negoziata**, strumento introdotto per consentire all'imprenditore di negoziare, in un contesto protetto e sotto la supervisione di un esperto, una soluzione idonea al risanamento. Il Decreto Correttivo chiarisce che tale strumento possa essere azionato sia quando l'impresa versi in stato di crisi o di insolvenza sia, diversamente rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi, quando essa versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Il Decreto Correttivo introduce inoltre alcune norme di notevole impatto per le **banche e gli intermediari finanziari**, prevedendo in primo luogo che la notizia dell'accesso alla composizione

negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé ragione di una diversa classificazione del credito, la quale deve essere determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori tenuto comunque conto della disciplina di vigilanza prudenziale. Viene inoltre precisato che l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta, e che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

Tali precisazioni sono di estrema rilevanza per assecondare ulteriormente la diffusione dell'utilizzo della composizione negoziata e soprattutto per aumentare la sua capacità di successo nella soluzione della crisi d'impresa, avuto riguardo all'auspicato fattivo e consapevole coinvolgimento delle banche e degli intermediari finanziari chiamati a valutare caso per caso la proposta di piano di risanamento, senza determinazioni standardizzate *ex ante*.

Coerentemente con tale intervento, si prevede che – qualora l'imprenditore abbia richiesto e ottenuto la conferma delle misure protettive del patrimonio – le banche e gli intermediari finanziari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Anche in tale ipotesi, inoltre, la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

Lo scopo dell'intervento è quello bilanciare l'esigenza dell'impresa di poter avere accesso alle linee di credito commerciali essenziali per l'operatività e l'opposta esigenza degli istituti di credito di poter valutare la richiesta di continuo supporto finanziario alla luce delle regole di vigilanza che si concentrano sulla integrità patrimoniale delle banche (senza dimenticare che, nell'ipotesi di applicazione delle misure protettive, si prevede sempre la prosecuzione dei rapporti in corso con i creditori interessati dalle misure stesse).

Nell'ottica di agevolare la **finanziabilità dell'impresa** nel contesto della composizione negoziata, il Decreto Correttivo prevede che l'imprenditore possa richiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale ai fini del riconoscimento della prededuzione in relazione a finanziamenti in qualsiasi forma, con la precisazione che tale autorizzazione potrà avere ad oggetto altresì la richiesta di emissione di garanzie funzionali all'esercizio dell'attività caratteristica (per esempio garanzie di esatto adempimento rispetto a forniture, commesse, etc.) nonché un accordo con la banca o l'intermediario finanziario per la riattivazione di linee di credito precedente sospese. Viene inoltre espressamente indicato che il relativo provvedimento autorizzativo può essere attuato anche dopo la chiusura della composizione negoziata e che la prededuzione così riconosciuta opera qualunque sia l'esito nella stessa, anche nell'ipotesi di un successivo assoggettamento dell'imprenditore ad una procedura concorsuale.

È stata infine introdotta la possibilità, dapprima preclusa nell'ambito della composizione negoziata, di un **accordo con i creditori pubblici** che, qualora, sottoscritto alla presenza dell'esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente. Tale novità consente all'imprenditore di negoziare il debito fiscale e previdenziale senza far ricorso ad un procedimento giurisdizionale, il quale determinerebbe un incremento dei costi di ristrutturazione per l'impresa. L'intervento legislativo muove dalla necessità di introdurre uno strumento che porti l'erario e gli altri enti interessati al tavolo delle trattative, senza compromettere la natura della composizione negoziata

che, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla c.d. "Direttiva *Insolvency*"), deve rimanere scevra di percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. Per altro verso, il timore dei creditori pubblici di sottoscrivere accordi che possano pregiudicare i conti pubblici (danno erariale) e che si fondino su prospettazioni non corrette o non veritiere viene controbilanciato sia dalle previsioni che richiedono la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'esperto (che, ancora una volta, svolge una funzione di garante del corretto svolgimento delle trattative) sia dalla previsione espressa di una limitazione della responsabilità contabile degli enti interessati.

In relazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza rappresentati dai piani di risanamento attestati, dagli accordi di ristrutturazione e dai piano di ristrutturazione soggetti ad omologazione, il Decreto Correttivo non ha apportato novità di particolare rilievo, effettuando prevalentemente interventi diretti a chiarire o meglio coordinare le relative norme.

Alcune importanti novità sono state invece introdotte in relazione al **concordato preventivo**. Tra esse, segnalano in particolare:

- (a) l'eliminazione della previsione che vietava la proroga del termine concesso per la presentazione della domanda di concordato c.d. "piena" (ossia comprensiva del piano, della proposta e della restante documentazione richiesta dalla legge), in sede di presentazione del ricorso di concordato c.d. "in bianco", in presenza di domande per l'assoggettamento dell'imprenditore a liquidazione giudiziale;
- (b) la previsione per cui dalla data di presentazione del ricorso di concordato c.d. "in bianco" non operino le norme societarie che impongono la ricapitalizzazione o liquidazione in presenza di perdite che abbiano eroso il patrimonio netto per oltre un terzo del capitale sociale;
- (c) la possibilità di richiedere misure protettive atipiche, diverse rispetto a quelle già previste dal Codice della Crisi, solo una volta che l'imprenditore abbia depositato il piano concordatario comprensivo della proposta concordataria, con la precisazione che tali misure possono essere concesse anche al fine di contrastare, non solo le iniziative giudiziali dei creditori, ma anche mere condotte potenzialmente pregiudizievoli per il buon esito della regolazione della crisi;
- (d) la previsione per cui le risorse esterne dell'impresa, ossia quelle non riconducibili al suo patrimonio, possono essere distribuite liberamente in deroga al rispetto delle cause legittime di prelazione, non ricadendo nell'ambito applicativo della garanzia patrimoniale che la legge costituisce in linea generale in capo al debitore;
- (e) la previsione secondo cui il valore da liquidazione, da distribuirsi nel rispetto delle cause legittime di prelazione secondo l'*absolute priority rule*, è il valore realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti compreso anche il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziaria, collegato alla cessione dell'azienda in esercizio, laddove possibile;
- (f) la previsione per cui la transazione sui debiti erariali e contributivi è esperibile anche nell'ambito del concordato con continuità aziendale e non del solo concordato liquidatorio;
- (g) l'introduzione di un nuovo requisito del piano concordatario con continuità aziendale rappresentato dall'indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità tramite un soggetto terzo al quale viene ceduta l'azienda in esercizio;
- (h) la riduzione dal 10% al 5% della percentuale dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concordataria concorrente rispetto a quella dell'imprenditore, allo scopo incrementare l'efficienza delle procedure di concordato preventivo mediante l'agevolazione

della presentazione di proposte alternative a quella dell'impresa che possano garantire una migliore soddisfazione dei creditori oppure una più efficace ristrutturazione;

- (i) infine, l'introduzione di una nuova previsione per l'ipotesi in cui si renda necessaria, dopo l'omologazione, una modifica del piano nella fase esecutiva del concordato. Si prevede in particolare che se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta (che, invece, non può essere modificata), l'imprenditore deve richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione e comunicare la proposta modificata al commissario giudiziale che riferisce al tribunale. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone successivamente la pubblicazione del piano modificato e dell'attestazione nel registro delle imprese e della pubblicazione viene dato avviso ai creditori, i quali, entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, possono fare opposizione con ricorso avanti al Tribunale.

In conclusione, il Decreto Correttivo si propone l'obiettivo di chiarire e di coordinare alcune previsioni del Codice della Crisi, operando altresì una serie di interventi che consentano di potenziare e rendere più efficiente il sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza. Il Decreto Correttivo si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR, essendo finalizzato a migliorare l'impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di efficacia ed efficienza degli strumenti dalla stessa introdotti. In quest'ottica, l'auspicio è che il Decreto Correttivo consenta di superare le criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della Crisi, garantendo una migliore coerenza sistematica tra tutti gli istituti ivi disciplinati e renderli così più adeguati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario con la c.d. "Direttiva *Insolvency*".

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e per fornire tutto il supporto necessario al fine di adeguarsi, nei termini, alla normativa in materia.

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

DIRITTO FALLIMENTARE E RISTRUTTURAZIONI

Andrea Novarese andrea.novarese@gpblex.it

Luca Faustini luca.faustini@gpblex.it

Maria Cristina Storchi mariacristina.storchi@gpblex.it

Francesco Pirisi francesco.pirisi@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.